



Emanato con Decreto Rettorale n. 1654/AG del 06 giugno 2013

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DEL DESIGN

Art. 1 – La Scuola del Design

- 1.1 la Scuola è la struttura di Ateneo che sovrintende alle attività didattiche e nella quale si raccordano più Dipartimenti. La Scuola si riconosce in un progetto culturale e didattico che ne è la radice fondante, riportato nell'Allegato 1. La Scuola sviluppa tale progetto in coerenza con i motivi della sua istituzione. Della Scuola fanno parte i Corsi di Studio che si riconoscono nel progetto culturale. In una Scuola possono essere incardinati Corsi di Studio di un unico o di differenti livelli, attivi in uno o più Poli territoriali. L'elenco dei CS afferenti alla Scuola del Design è riportato nell'Allegato 2. Tale elenco è aggiornato all'occorrenza, a seguito di variazioni dell'offerta formativa approvate dalla Giunta della Scuola e dal Senato Accademico. Nel caso in cui un CS nasca dalla collaborazione con altre Scuole, il Senato accademico definirà una scuola di riferimento per le questioni amministrative.
- 1.2 Sono organi della Scuola:
- il Preside;
 - la Giunta;
 - la Commissione Paritetica;
 - i Consigli di Corso di Studio (CCS).
- 1.3 Tutte le elezioni per le cariche e rappresentanze negli organi della Scuola ottemperano alle norme generali contenute nel Titolo II del RGA.
- 1.4 La Scuola dispone annualmente di fondi destinati al proprio funzionamento e al supporto della didattica nei CS; si avvale del supporto di personale tecnico e amministrativo, assegnato dal Direttore Generale, sentito il Preside.

Art. 2 - Il Preside

- 2.1 Il Preside:
- rappresenta la Scuola all'interno e all'esterno del Politecnico, svolge il ruolo di garante del progetto formativo e sovrintende alla qualità della didattica erogata;
 - promuove e coordina le attività della Scuola attraverso la Giunta della Scuola, in particolare quelle volte ad armonizzare le attività dei Consigli di Corsi di studio che afferiscono alla Scuola, tra loro e con le attività svolte nelle altre Scuole;
 - vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola ed esercita, nell'ambito della Scuola, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi della Scuola;
 - per la discussione di tematiche di rilevante interesse per la Scuola, come quelle previste all'art. 26 dello Statuto del Politecnico di Milano, comma 1 lettere e), f) e g), convoca i docenti che svolgono attività didattica nei Corsi di studio costituenti la Scuola, gli studenti della Commissione paritetica e i rappresentanti degli studenti dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola. Il numero minimo annuale di tali riunioni (Consiglio della Scuola) è fissato dal Regolamento generale di Ateneo, almeno due volte all'anno;

- adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella seduta immediatamente successiva alla predetta adozione;
- 2.2 Il Preside è eletto dalla Giunta della Scuola tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o che optino in tal senso in caso di elezione, che hanno compiti didattici in uno dei Corsi di studio della Scuola. Le candidature sono presentate e discusse in una seduta congiunta dei Consigli di Corso di studio che afferiscono alla Scuola, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, art. 8;
- 2.3 Il mandato del Preside è di tre anni, rinnovabile una volta. Qualora, per qualunque motivo, egli non dovesse completare il suo mandato, vengono indette elezioni suppletive per il periodo residuo con le stesse modalità previste dal precedente comma; nel caso in cui il nuovo Preside inizi il mandato successivamente al 1^a luglio, la frazione di anno inferiore a sei mesi non si computa ai fini del numero dei mandati.
- 2.4 Il Preside designa un Preside vicario nominato dal Rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della Scuola, che hanno cioè compiti didattici in uno dei Corsi di Studio della Scuola. Il Preside vicario supplisce il titolare in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Inoltre, in tali casi, partecipa alle sedute del Senato Accademico. Nel caso di assenza o impedimento del Preside e del Preside vicario, il Preside è sostituito dal Decano dei professori di prima fascia della Scuola.
- 2.5 Il Preside si avvale per le attività amministrative e gestionale di personale tecnico e amministrativo, messo a disposizione dalla Direzione Generale. All'interno del personale assegnato alla Scuola verranno individuate mansioni e responsabilità specifiche per i differenti ambiti operativi in cui la Scuola ha competenza. Le modalità di impiego del personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Scuola sono gestite dal Preside sulla base di principi e criteri generali condivisi con il Direttore Generale e con il dirigente dell'area amministrativa a cui afferisce il personale.
- 2.6 Il Preside può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale, i quali sono invitati a partecipare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
- 2.7 Il Preside promuove la riflessione sulle necessità di rinnovamento dell'offerta didattica;
- 2.8 Il Preside promuove e coordina le attività relative alle procedure di selezione e accesso ai corsi di studio.
- 2.9 Il Preside promuove l'offerta didattica di corsi trasversali ai diversi Corsi di Studio della Scuola e promuove attività didattiche interscuola e di scambio all'interno dell'Ateneo.
- 2.10 Di concerto con l'Ateneo, il Preside promuove l'internazionalizzazione della Scuola, lo sviluppo di nuove iniziative didattiche all'estero, gli scambi e le collaborazioni internazionali, eventualmente designando altri docenti ed esponenti del personale.
- 2.11 Il Preside fa parte della Conferenza dei Presidi delle Facoltà/Scuole di Design italiane.

ART. 3 – Giunta della Scuola

- 3.1 La Giunta della Scuola è composta (allegato 3):
 - a) dal Preside, che la presiede;
 - b) dal Preside vicario;
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti raccordati (o loro delegati) che offrono alla Scuola un significativo contributo culturale e didattico per la formazione;
 - d) dai Coordinatori dai Consigli di Corsi di Studio (CCS) afferenti alla Scuola;
 - e) da una rappresentanza elettiva degli studenti componenti della Commissione Paritetica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Gli studenti verranno eletti tra gli studenti presenti nella Commissione Paritetica dalla componente studentesca della Commissione stessa.

- 3.2 In caso di assenza, un Direttore di Dipartimento può essere sostituito da un suo delegato, stabilmente designato per il triennio di riferimento al fine di garantire un riferimento stabile per le relazioni tra Scuola e Dipartimenti. La designazione del delegato potrà essere comunque revocata o modificata dal Direttore del Dipartimento.
- 3.3 Il Preside si riserva di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, chiunque ritenga utile alla discussione dei punti all'ordine del giorno. E' da considerarsi automaticamente invitato ad ogni seduta il Presidente della Commissione Paritetica di Scuola. Il personale tecnico amministrativo della Scuola, in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno e per quanto compete le singole responsabilità, può essere chiamato a partecipare ai lavori della Giunta.
- 3.4 La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta dal Preside vicario. Il Segretario verbalizzante sarà coadiuvato nella sua funzione dagli uffici di segreteria di Presidenza.
- 3.5 In caso di questioni di particolare urgenza, la Giunta della Scuola può essere svolta per via telematica, con pieno potere deliberante, fatto salvo il raggiungimento del numero legale.
- 3.6 La Giunta della Scuola ha la responsabilità di:
- coordinare e approvare i Regolamenti Didattici predisposti dai Corsi di studio della Scuola, corredati dai programmi degli insegnamenti predisposti dai Corsi di Studio, promuovendone la trasversalità;
 - armonizzare e coordinare l'erogazione degli insegnamenti;
 - assicurare una adeguata rappresentanza delle aree disciplinari nei Corsi di Studio;
 - concordare con i Dipartimenti il quadro delle coperture didattiche in coerenza con il progetto culturale e didattico della Scuola, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo sul conferimento degli incarichi didattici;
 - definire, in accordo con i Dipartimenti, la copertura degli insegnamenti dei CS e l'attivazione di altre tipologie di conferimento di incarichi didattici sulla base delle assegnazioni finanziarie e delle risorse stanziare annualmente dall'Ateneo; a valle della definizione dei compiti istituzionali, la Scuola stabilisce le procedure per la copertura degli insegnamenti non assegnati come compito istituzionali;
 - proporre al Senato Accademico il Regolamento della Scuola e sue varianti;
 - proporre al Senato accademico modifiche al progetto istitutivo della Scuola, comprese l'istituzione e la soppressione dei Corsi di studio;
 - proporre al Senato Accademico variazione degli ordinamenti di Corsi di studio esistenti;
 - proporre al Senato Accademico l'istituzione dei Corsi di Master universitari di primo e secondo livello e di Scuole di specializzazione facenti capo al proprio progetto culturale e didattico, definendo le forme organizzative più adeguate e l'ente gestore;
 - esaminare i problemi evidenziati dal Nucleo di valutazione, dalla Commissione Paritetica e dal Difensore degli studenti e adottare gli interventi che si rendano necessari;
 - disciplinare gli accessi ai Corsi di Studio che fanno capo alla Scuola;
 - coordinare le modalità per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - approvare le proposte di conferimento di Laurea Magistrale *ad honorem*;
 - curare il coordinamento dell'attività didattica della Scuola con il terzo livello di formazione;
 - esprimere parere sui procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sui bandi per i ricercatori;
 - esprimere parere sulla concessione necessaria per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca su cui deliberano i Dipartimenti interessati;
 - deliberare in merito all'offerta didattica dei corsi trasversali e alle modalità di allocazione.

Art. 4 - La Commissione Paritetica

- 4.1 La Commissione Paritetica della Scuola (CPS) ha il compito di:
- monitorare l'offerta formativa, la qualità didattica e dei servizi agli studenti e individuare indicatori per la valutazione dei risultati;

- esprimere pareri sull'istituzione e la soppressione dei Corsi di studio, elaborando proposte per il loro miglioramento.
- 4.2 La CPS è composta da 10 membri, 5 rappresentanti dei docenti e 5 rappresentanti degli studenti. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente (nominato dal Preside della Scuola) e da uno studente.
- 4.3 I docenti sono nominati dal Preside della Scuola su proposta della Giunta della Scuola e il loro mandato è di tre anni rinnovabile. La componente studentesca è costituita da rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato degli studenti componenti della Commissione paritetica è di due anni, rinnovabile una volta.
- 4.4 La componente studentesca della Commissione paritetica individua il Vice-presidente della stessa mediante elezione con preferenza singola. Risulta eletto lo studente che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità tra 2 o più studenti si procede a un secondo turno di ballottaggio tra coloro che hanno ricevuto più voti; in caso di ulteriore parità viene nominato lo studente più anziano di età.
- 4.5 In caso di dimissioni o cessazione anticipata, per i docenti il subentro avviene secondo quanto stabilito dal comma 4.3. Per la componente studentesca si rimanda al Regolamento elettorale degli studenti.
- 4.6 La Commissione Paritetica redige una relazione periodica sull'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, relazione che viene trasmessa alla Giunta della Scuola e al Nucleo di Valutazione. La Commissione Paritetica è inoltre responsabile delle funzioni ad essa attribuite nei processi di Autovalutazione e di Accredimento dei Corsi di Studio.
- 4.7 Le attività della Commissione paritetica sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Art 28.

Art. 5 - II Corso di Studio

- 5.1 Il Corso di Studio (CS) è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e gestione di singoli programmi formativi istituzionali; il CS stabilisce gli indirizzi didattici tramite i propri organi di governo. Nella Scuola del Design sono presenti attualmente i CS elencati nell'Allegato 2.
- 5.2 Organi di governo del Corso di Studi sono:
 - Il Consiglio di Corso di Studio
 - Il Coordinatore del Corso di Studio
 - Laddove il Coordinatore ne ravvisasse la necessità, il Corso di Studio si può dotare di una Commissione Scientifica per l'istruzione e la discussione di argomenti di rilevante importanza. La commissione scientifica dovrà essere rappresentativa dei settori disciplinari e delle aree culturali presenti nel CCS. I membri della Commissione Scientifica dovranno essere individuati e designati dal CCS stesso, appositamente convocato. Le decisioni assunte dalla Commissione Scientifica dovranno essere discusse e ratificate nel CCS.
- 5.3 Al Consiglio di Corso di Studio possono afferire uno o più Corsi di Studio della stessa Scuola. Per le necessarie armonizzazioni fra i programmi formativi offerti in sedi differenti e per il raccordo fra i diversi livelli di formazione, si potrà istituire, per CS di identica denominazione o significativamente affini, un unico CCS. L'afferenza di un CS a un CCS è deliberata dal Senato Accademico, su proposta della Scuola, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - per i corsi di studio affini erogati nella stessa sede è costituito un unico CCS;
 - per i Corsi di Laurea Magistrale con marcate caratteristiche di trasversalità possono essere costituiti specifici CCS solo ove ciò risulti indispensabile allo sviluppo del progetto culturale e formativo.
- 5.4 Il Consiglio di Corso di studio riunisce i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel Corso di studio e un numero di rappresentanti eletti degli studenti, pari al minimo previsto dalla normativa vigente. I Corsi di studio appartenenti alla stessa Scuola e con la

- stessa denominazione o denominazioni similari, istituiscono un unico Consiglio di Corso di studio, salva diversa determinazione del Senato accademico.
- 5.5 Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Presidente, definito Coordinatore del Corso di studio, eletto dal Consiglio tra i docenti componenti del Consiglio stesso. Il mandato è di tre anni, rinnovabile una volta. I CCS deliberano a maggioranza degli aventi diritto, determinata secondo le modalità stabilite dal RGA.
- 5.6 Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, con il compito di raccordare le attività del CCS. Il Coordinatore del CCS riunisce il Consiglio almeno due volte all'anno. In particolare, il Consiglio del Corso di Studio:
- predispose e propone alla Scuola di appartenenza i Regolamenti didattici dei Corsi di studio facenti capo al Consiglio di Corso di studio;
 - propone alla Scuola di appartenenza le variazioni dell'ordinamento dei Corsi di studi facenti capo al Consiglio di Corso di studio;
 - analizza la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento didattico approvato e l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie;
 - raccoglie le istanze culturali e didattiche delle aree trasversali che contribuiscono al CS e le trasmette alla Giunta.
- 5.7 Nel caso che vengano attivati CS di nuova istituzione, questi potranno dotarsi di un Pre-Consiglio di Corso di Studio (PCCS), che operi fino a quando non siano attivi tutti gli anni di corso previsti dall'ordinamento. All'attivazione dell'ultimo anno di corso viene attivato il CCS e disattivato il PCCS. Le regole relative a tali pre-consigli verranno stabilite all'occorrenza e ratificate dalla Giunta
- 5.8 Per i Consigli di Corso di Studio interscuole all'interno del Politecnico o con altri Atenei, le regole di gestione verranno stabilite congiuntamente con le altre Scuole e Atenei partecipanti al progetto didattico, indicando la Scuola che funge da sede amministrativa.

Art. 6 - Convocazione e validità delle sedute della Giunta e degli organi che da esso derivano

- 6.1 Le modalità di convocazione delle sedute e di determinazione dell'ordine del giorno sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, Titolo III, articolo 15.
- 6.2 La convocazione straordinaria dei seguenti organi può essere motivatamente richiesta:
- per la Giunta della Scuola da almeno 1/3 dei membri;
 - per il CCS da almeno 1/5 dei membri;
 - per la CPS da almeno 1/2 dei membri;
- La convocazione in via ordinaria deve essere messa a disposizione di ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno tre giorni lavorativi escluso il sabato e i giorni festivi secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
- 6.3 I casi di assenza dalle sedute, di decadimento dalla carica e sostituzioni sono regolati dal Titolo III, Art.16 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 6.4 I criteri per la validità delle sedute della Giunta e degli organi che da esso derivano sono dettati dal Titolo III, Art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 6.5 Al fine della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute del CCS è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- 6.7 La giustificazione dell'assenza dalle riunioni è valida a tutti gli effetti se avvenuta a mezzo di posta elettronica, oppure con comunicazione scritta registrata dagli Uffici di Presidenza.
- 6.8 In qualsiasi momento il Presidente può decidere la verifica del numero legale dei presenti. Egli è tenuto a procedere a tale verifica qualora essa venga richiesta.
- 6.9 In caso di specifica richiesta, sarà verbalizzata l'entrata successiva all'inizio delle riunioni e l'uscita anticipata,

- 6.10 Per motivi di urgenza è possibile effettuare le sedute degli organi della Scuola per via telematica. In tal caso, le relative delibere dovranno essere espressamente confermate per accettazione via posta elettronica.

Art. 7 – Ordinamento dei lavori nelle sedute degli organi della Scuola

- 7.1 Lo svolgimento della seduta degli organi della Scuola è regolato da chi presiede la seduta (presidente).
- 7.2 Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto da norme legislative o statutarie, è necessario che i voti favorevoli superino i voti contrari (Titolo III, Art. 19 del Regolamento Generale di Ateneo). In caso di parità nelle votazioni a voto palese, prevale il voto del Presidente.
- 7.3 Le modalità di votazione sono regolate dal Titolo III, Art. 20 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 7.4 Nel corso di una seduta non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione è già stata conclusa nella seduta stessa o per i quali sia stata accolta la questione pregiudiziale o sospensiva.
- 7.5 Proposte di delibera che mirino a modificare delibere precedentemente prese non possono essere presentate se non dopo un anno. A giudizio del Presidente, tale termine può essere motivatamente ridotto in presenza di fatti nuovi sugli argomenti oggetto delle delibere stesse.
- 7.6 La verbalizzazione delle sedute è regolata dal Titolo III, Art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8 – Norme finali

- 8.1 Il presente Regolamento viene approvato dalla Giunta della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto e viene emanato dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Esso può essere modificato con la stessa procedura.
- 8.2 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.
- 8.3 Per l'adeguamento del Regolamento a leggi o norme cogenti emanate in data posteriore alla sua approvazione, è richiesta la maggioranza dei presenti alla seduta della Giunta

Art. 10 – Norme transitorie e di prima applicazione

- 10.1 La Giunta della Scuola potrà ratificare eventuali atti e provvedimenti assunti dal Decano della Scuola, nel periodo precedente alla nomina del Preside (da 1.1.2013 a 20.2.2013), così come altri eventuali provvedimenti assunti e non ancora ratificati delle precedenti Scuole.
- 10.2 La Giunta ha mandato di ratificare le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Presidenza.

ALLEGATO 1

Progetto culturale della Scuola del Design

ALLEGATO 2

Consigli di Corso di Studio afferenti alla Scuola:

CCS Design del Prodotto Industriale (I° livello) - Design del prodotto per l'innovazione (II° livello)

CCS Design degli Interni (I° livello) - Interior Design (II° livello)

CCS Design della Comunicazione (I° e II° livello)

CCS Design della Moda (I° livello) - Design per il Sistema Moda (II° livello)

CCS Product Service System Design (II° livello)

CCS Design & Engineering (II° livello)

CCS Design Navale Nautico (II° livello), corso interateneo tra il Politecnico di Milano e l'Università di Genova, con sede amministrativa presso l'Unità di Genova.

L'elenco dei CS verrà periodicamente aggiornato a seconda dell'offerta didattica attivata dalla Scuola.

ALLEGATO 3

Costituzione della Giunta della Scuola del Design

Secondo il nuovo Statuto del Politecnico fanno parte della Giunta i seguenti soggetti:

Preside
Preside vicario
Coordinatore CdL e LM Prodotto
Coordinatore CdL e LM Comunicazione
Coordinatore CdL e LM Interni
Coordinatore CdL e LM Moda
Coordinatore CdLM D&E
Coordinatore CdLM PSSD
2 Rappresentanti degli studenti
Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito
Direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
Direttore del Dipartimento di Design
Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Direttore del Dipartimento di Matematica
Direttore del Dipartimento di Meccanica
Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
Coordinatore del Dottorato in Design

Per il corso di LM DNN, corso interateneo tra Politecnico di Milano e Università di Genova, si rimanda alla Giunta la designazione di un delegato, che parteciperà alle riunioni senza diritto di voto.

I Direttori dei 9 Dipartimenti ricordati nella Scuola potranno designare un loro delegato, stabilmente incaricato per il triennio di riferimento al fine di garantire un riferimento stabile per le relazioni tra Scuola e Dipartimenti.

Conclusioni

Pertanto la Giunta della Scuola è costituita da 20 membri.